

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Duca degli Abruzzi n.1/c – Tel. fax 0874 /412086 Campobasso
email ordine.farmacisti.cb@gmail.com – pec: ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 160
Circolare n. 07/2024.

Campobasso, 08/04/2024.

A TUTTI I FARMACISTI
ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI

RIACCREDITAMENTO CORSO UNICO ECM ISS/FOFI/FONDAZIONE
PER FARMACISTI VACCINATORI ANTICOID19 E ANTINFLUENZALE

Si informano gli iscritti che l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e la nostra Federazione in collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò ha ottenuto il riaccreditamento dal titolo:

LA SOMMINISTRAZIONE IN SICUREZZA DEI VACCINI
ANTINFLUENZALE E ANTI COVID-19 NELLE FARMACIE

Tale corso è attivo a partire dal 14 marzo 2024 al 15 maggio 2024 e le iscrizioni sono aperte dal 14 marzo 2024 fino all'8 maggio 2024.

Si rammenta che la durata del corso è di 16 ore e consentirà l'accREDITAMENTO di numero 20,8 crediti formativi ECM per coloro che avranno superato il test certificativo finale, compilato il questionario di gradimento e il questionario di qualità percepita ECM.

Si rammenta che il corso è destinato esclusivamente ai farmacisti che non hanno partecipato alla prima edizione di questo corso avendo gli altri già acquisito l'abilitazione.

Gli iscritti possono chiedere chiarimenti e delucidazioni trasmettendo una e-mail all'indirizzo: formazione.fad@iss.it.

L'esercitazione pratica per l'inoculazione dei vaccini potrà essere anche da un farmacista già abilitato alla somministrazione dei vaccini.

Tale corso rappresenta un'opportunità di aggiornamento professionale in linea con i programmi di Educazione Continua in medicina.

Copia del documento pervenuto dalla Federazione con il relativo link di accesso e registrazione alla piattaforma formativa dell'Istituto Superiore di Sanità e al rilascio del modulo di compiuta esercitazione pratica da inviare all'Ordine sono allegati alla presente circolare.

NORMATIVA PRIVACY DEL GARANTE

Si comunica che il **Garante della privacy** ha sanzionato un medico per **illecito trattamento dei dati personali** riguardante le modalità di consegna delle ricette ai propri assistiti. In particolare, il medico lasciava le prescrizioni in un contenitore collocato sul muro esterno dello studio medico **senza inserirle in una busta chiusa**.

È importante ribadire che le informazioni relative alla salute possono essere comunicate a terzi solo sulla base di un **idoneo presupposto giuridico** o su indicazione dell'interessato stesso, previa **delega scritta** di quest'ultimo. Come già evidenziato dall'Autorità in altri provvedimenti, le ricette mediche possono essere lasciate presso le farmacie e gli studi medici per il ritiro da parte dei pazienti, **purché siano messe in busta chiusa**. Lasciare ricette e certificati alla portata di chiunque o perfino incustodite, in vaschette poste sui banconi delle farmacie o sulle scrivanie degli studi medici, **viola la privacy dei pazienti**.

Pertanto, è necessario che la ricetta venga chiusa in una busta, tanto più se viene un estraneo appositamente delegato da un paziente a ritirare il documento.

L'Autorità ha rammentato che la normativa in materia di privacy vieta espressamente la diffusione in qualunque forma di dati idonei a rilevare lo stato di salute degli interessati (art. 2, comma 8, e art. 166 del Codice).

GIORNATA PER LA DONAZIONE DEGLI ORGANI – 14 APRILE 2024

Si informa che con Decreto del ministero della salute 20 febbraio 2024 è stata indetta per il giorno 14 aprile 2024 la Giornata per la donazione degli Organi.

PREZZI DI FAVORE SUI FARMACI PRATICATI SOLO A CLIENTELA “PRIVILEGIATA”

Si comunica che un farmacista ha posto un quesito riguardo ai prezzi di favore sui farmaci praticati solo a clientela privilegiata. Tale quesito riporta la seguente informazione:

Art. 5 Decreto Bersani (dl. 223/2006 conv. 1.248/2006)

stabilisce alcune disposizioni riguardanti i prezzi dei farmaci. Ecco un riassunto delle disposizioni pertinenti:

Comma 2 “ *Sono comunque vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci* “

Comma 3 “ *Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie OTC e SOP purchè lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti*”

In sintesi, i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo relative ai farmaci sono vietate, ma i distributori al dettaglio possono applicare sconti sui prezzi dei farmaci OTC e SOP, a condizione che tali sconti siano chiaramente comunicati ai consumatori¹.

Art. 32 Decreto SalvaItalia (DL. 201/2011 conv. 1.214/2011)

Comma 4 “ *E’ data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui ecc. di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico sui medicinali di cui OTC e SOP, purchè gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti*”

Art. 11 Decreto Crescitalia (DL. 1/2012, Conv. 1. 27/2012)

Comma 8 “ *Le farmacie (nota bene: in questo articolo non sono citate le parafarmacie poiché per queste è sufficiente il disposto del comma 4 salvaItalia sopra indicato) possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela*”

Il **Ministero della Salute**, in base alle disposizioni normative, ha ribadito che l’**art. 11...** non specifica esplicitamente l’obbligo di applicare gli sconti a tutti i clienti. Tuttavia, questa mancanza di specifica non implica che l’obbligo di praticare tali sconti non esista. L’obiettivo principale di questa norma è estendere la possibilità di sconti a tutti i medicinali venduti in farmacia, a condizione che siano pagati direttamente dal cliente.

La prescrizione, che richiede che gli sconti sui prezzi di cessione al pubblico dei medicinali siano esposti in modo leggibile e praticati a tutti gli acquirenti, deve valere anche per questa particolare situazione descritta nel quesito. La finalità di questa normativa è chiaramente quella di garantire il diritto di ogni cliente o consumatore della farmacia di ottenere gli sconti su qualsiasi farmaco, indipendentemente da qualsiasi condizione o discriminazione.

È importante notare che l’introduzione di meccanismi comuni di maggiorazione del prezzo, legati a parametri come l’orario di apertura della farmacia e i costi di lavoro, è stata recentemente ritenuta funzionale alla capillare diffusione e distribuzione del servizio farmaceutico su tutto il territorio dal **Tar Lazio** con la sentenza n. **37887/2023**. L’offerta di sconti finanziari a una clientela selezionata, come i soci

di una farmacia appartenenti a un gruppo sportivo o assistiti particolarmente privilegiati, rappresenterebbe un esempio evidente di discriminazione nell'accesso agli sconti. Le norme vigenti mirano a prevenire tali pratiche.

Se consideriamo l'assetto normativo attuale, è fondamentale riconoscere che offrire condizioni migliori a determinati assistiti, basandosi unicamente sulla loro appartenenza a un gruppo specifico o a un'associazione particolare, costituisce un'illecita discriminazione. Questo principio è applicabile su vari fronti, come evidenziato.

Per quanto riguarda l'obbligo di *par condicio*, attualmente non modificabile dal legislatore, è essenziale rispettarlo e le sue violazioni vanno perseguite.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Michele RINALDI)



Ufficio: DAR/ADG-DMS Roma, 29/03/2024
Protocollo: 202400003659/AG
Oggetto: Riaccreditamento corso unico ECM ISS/FOFI/FONDAZIONE per farmacisti vaccinatori antiCOVID19 e antinfluenzale.
Circolare n. 14878

SS
9.5
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Dal 14 marzo 2024 è attivo il corso ECM FAD, co-organizzato ISS/FOFI in collaborazione con Fondazione Francesco Cannavò, che consente ai farmacisti di acquisire l'abilitazione per la somministrazione dei vaccini anti COVID-19 e antinfluenzali.

L'evento formativo (ID AGENAS 410616) consente di acquisire 20,8 crediti ECM.

Nel far seguito alle precedenti circolari federali in tema di Educazione Continua in Medicina e, in particolare, [n. 14338 del 20 marzo 2023](#) e [n.14829 del 27 febbraio 2024](#) inerenti ai corsi realizzati dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dalla Federazione degli Ordini in collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò, si segnala che è stato riaccreditato il corso ECM dal titolo:

**“LA SOMMINISTRAZIONE IN SICUREZZA DEI VACCINI
ANTINFLUENZALE E ANTI COVID-19 NELLE FARMACIE”
(seconda edizione)**

prodromico all'avvio da parte del farmacista delle attività vaccinali antinfluenzale e antiCovid-19 in farmacia.

Il corso FAD - fruibile secondo le modalità di accesso indicate sulla piattaforma formativa EDUISS dell'Istituto (<https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryid=51>) e nel programma didattico ([CLICCA QUI](#)) - è attivo dal 14 marzo 2024 al 15 maggio 2024 (ID AGENAS 410616), mentre le iscrizioni sono aperte dal 14 marzo 2024 all' 8 maggio 2024.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO 06 4450361 - TELEFAX 06 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it – E-mail: posta@fofi.it – Sito: www.fofi.it

La durata del corso è di 16 ore (fruibili online e/o offline per la visualizzazione dei tutorial e per la lettura individuale dei materiali di approfondimento) e consentirà l'attribuzione di **20,8 crediti formativi ECM** per coloro che avranno superato il test certificativo finale, compilato il questionario di gradimento e il questionario di qualità percepita ECM.

L'evento formativo intende fornire i contenuti tecnico-scientifici necessari alla somministrazione da parte dei farmacisti delle vaccinazioni antinfluenzale e antiCOVID-19; al termine, i partecipanti saranno in grado anche di identificare gli elementi utili alla campagna vaccinale in questione, avvalendosi di evidenze scientifiche aggiornate e di fonti ufficiali.

Il corso è destinato esclusivamente ai farmacisti che non hanno partecipato alla prima edizione di questo corso, avendo gli altri già acquisito l'abilitazione.

Per ogni informazione e/o richieste di supporto è possibile inviare un'e-mail all'indirizzo: formazione.fad@iss.it.

Esercitazione pratica per l'inoculazione dei vaccini

Si rammenta che il corso abilita il farmacista alla vaccinazione antinfluenzale e anti Covid-19 purché integrato da esercitazione pratica documentata.

A tal proposito, si suggerisce ai farmacisti di documentare all'Ordine di appartenenza la compiuta esercitazione pratica per inoculazione tramite l'attestato di cui al facsimile allegato ([CLICCA QUI](#)). Si ricorda che l'attività di tutoraggio professionale e il rilascio dell'attestato di compiuta esercitazione pratica finalizzata all'attività di inoculazione potranno essere garantiti anche da un farmacista già abilitato alla somministrazione vaccinale.

Si fa riserva di tornare sull'argomento anche per fornire gli aggiornamenti relativi al predetto corso, che verrà aggiornato sulla base degli atti predisposti dal Ministero della Salute riferiti alla campagna vaccinale 2024-2025.

Alla luce dell'evidente rilevanza della tematica in esame per la valorizzazione del ruolo professionale del farmacista, la Federazione, nel ringraziare l'Istituto Superiore di Sanità e il Dr. Luigi D'Ambrosio Lettieri per l'attività di collaborazione nella predisposizione dei contenuti scientifici e, più in generale, nella realizzazione dell'evento formativo, invita gli Ordini territoriali a voler assicurare la massima diffusione della presente circolare tra gli iscritti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)



VIA MAIL

Ifo Sì

Sito Sì

4.1

**Ai Presidenti degli Ordini
dei farmacisti**

**Ai Componenti
il Comitato Centrale**

Loro Sedi

Si informa che il *Garante della Privacy*, in un recente [provvedimento sanzionatorio dell'11 gennaio 2024](#) nei confronti di un medico per illecito trattamento dei dati personali con riferimento alle modalità di consegna delle ricette ai propri pazienti (il sanitario lasciava le prescrizioni in un contenitore collocato sul muro esterno dello studio medico senza inserirle in busta chiusa), ha precisato e ribadito importanti principi che di seguito si riportano (cfr. provvedimento Garante della Privacy dell'11 gennaio 2024).

Innanzitutto, l'Autorità ha ribadito che “per “dato personale” si intende “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)” e per “dati relativi alla salute” “i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute”. Questi ultimi dati meritano una maggiore protezione posto che “il contesto del loro trattamento potrebbe creare rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali”.

La disciplina in materia di protezione dei dati personali fissa la regola secondo cui “i titolari del trattamento sono tenuti a rispettare i principi applicabili al trattamento dei dati, fra i quali quello di «integrità e riservatezza», secondo il quale i dati personali devono essere “trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza (...), compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali”.

In particolare, in ambito sanitario, “il titolare deve adottare idonei accorgimenti per garantire, anche nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati”.

Le informazioni relative alla salute “possono essere comunicate a terzi solo sulla base di un idoneo presupposto giuridico o su indicazione dell’interessato stesso, previa delega scritta di quest’ultimo” e, come già evidenziato dall’Autorità in altri provvedimenti, **“le ricette mediche possono essere lasciate presso le farmacie e gli studi medici per il ritiro da parte dei pazienti, purché siano messe**

in busta chiusa. Lasciare ricette e certificati alla portata di chiunque o perfino incustodite, in vaschette poste sui banconi delle farmacie o sulle scrivanie degli studi medici, viola la privacy dei pazienti”.

Inoltre, il Garante ha rimarcato che *“le procedure, in vigore già da tempo, consentono ai medici di lasciare ai pazienti ricette e i certificati presso le sale d’attesa dei propri studi o presso le farmacie, senza doverglieli necessariamente consegnare di persona. Per impedire la conoscibilità da parte di estranei di dati delicati, come quelli sanitari, è però indispensabile che ricette e certificati vengano consegnati in busta chiusa. La busta chiusa è tanto più necessaria nel caso in cui non sia il paziente a ritirare i documenti, ma una persona da questi appositamente delegata (cfr. comunicato stampa del 14 novembre 2015, doc. web n. 3533579)”.*

Infine, l’Autorità ha ricordato che la normativa in materia di privacy *“vieta espressamente la diffusione – in qualunque forma – di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 2 - septies, comma 8 e art. 166, comma 2, del Codice)”.*

Cordiali saluti.

Roma, 27 marzo 2024